Generali Italia S.p.A.

ATTIVA | zootecnia



Contratto di assicurazione per Alpeggio, Costi di rimozione e distruzione Speciali, Eventi predatori che può essere acquistato esclusivamente in abbinamento a Attiva Zootecnia Rischi Agevolati

Il presente Set Informativo si compone di:
- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

Attiva ZOOTECNIA Plus Regionale è una polizza agevolata con fondi dell'Amministrazione Regionale che assicura gli allevatori per i costi speciali di smaltimento delle carcasse, per la rimozione delle carcasse con mezzi aerei, per la morte dei capi in alpeggio e a seguito di attacco da lupo.

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024 ".

Ultimo aggiornamento: 11.07.2026

Scopri i vantaggi e i servizi di **Attiva ZOOTECNIA** consultando questo set informativo: **una guida semplice e immediata**, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquistate e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto. Per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per Alpeggio, Costi di rimozione e distruzione Speciali, Eventi predatori

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. **Prodotto: "Attiva Zootecnia - Plus Regionale"**

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza, agevolata con fondi dell'Amministrazione Regionale, assicura gli allevatori per i costi speciali di smaltimento delle carcasse, per la rimozione delle carcasse con mezzi aerei, per la morte dei capi in alpeggio e a seguito di attacco da lupo.

Che cosa è assicurato?

Generali Italia presta l'assicurazione nei limiti indicati in polizza.

✓ **Garanzia Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali:**
copre i costi di smaltimento delle carcasse a seguito Calamità Naturali e Abbattimenti Forzosi o mortalità conseguenti ad ordinanze sanitarie previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria per epizoozie, malattie infettive o evento predatorio.

✓ **Garanzia Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio, con mezzi aerei e mezzi speciali:**
nel caso in cui gli animali deceduti per infortunio si trovino in luoghi non altrimenti accessibili, è stata emessa ordinanza di rimozione della/e carcassa/e da parte dell'Autorità Comunale, ed è stato rilasciato parere favorevole da parte del Soccorso in relazione alla verificata fattibilità tecnica del recupero in area impervia.

✓ **Garanzia morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio:**
in conseguenza di calamità naturali e avversità atmosferiche assimilabili.

✓ **Garanzia Evento Predatorio da Lupo:**
in caso di attacco che determini il ferimento, la morte, l'abbattimento d'urgenza, lo smarrimento dei capi limitatamente alla specie ovina e caprina, il diroccamento del capo che comporti il decesso o l'abbattimento di urgenza.

Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.
Sono esclusi i Danni conseguenti a:
- ✗ **guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;**
- ✗ **rischi atomici;**
- ✗ **terrorismo, sabotaggio organizzato;**

Sono esclusi i Danni causati:
- ✗ **in un diverso territorio regionale rispetto alla sede del Contraente;**
- ✗ **con dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato o del Contraente;**
- ✗ **da atti dolosi di terzi, compresi anche quelli vandalici, di avvelenamento o compiuti in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;**
- ✗ **ad Animali, non identificati o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;**
- ✗ **direttamente o indirettamente dall'inosservanza del vigente regolamento di polizia veterinaria sulle malattie oggetto dell'assicurazione;**
- ✗ **da eventi non certi;**
- ✗ **da recuperi con Mezzi Aerei e Mezzi Speciali: non preventivamente autorizzati dal CCDS o effettuati in luoghi diversamente accessibili o effettuabili con mezzi diversi da quelli previsti a termini di polizza o ai quali non è conseguito il recupero della carcassa;**
- ✗ **dallo smarrimento, in conseguenza di evento predatorio, dei capi assicurati senza regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza;**
- ✗ **da spese per prestazioni veterinarie dovute a evento predatorio, non documentate o avvenute oltre il 3° giorno dalla scoperta dell'evento;**
- ✗ **da animali dispersi o diroccati, se non si accerta nell'evento predatorio, il ferimento o il decesso di altri capi del medesimo gregge o mandria;**
- ✗ **da capi dispersi delle specie bovina, bufalina e equina.**

Inoltre sono esclusi i danni accertati da un Veterinario aziendale il cui intervento non è stato precedentemente notificato al/dal CCDS.
In relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica:
- ✗ **sono esclusi i danni e le perdite che derivano da atti e misure per prevenire il contagio disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;**
- ✗ **la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.**

Sono inoltre previste esclusioni specifiche per le singole garanzie, che sono indicate nel DIP aggiuntivo.

Ci sono limiti di copertura?

La copertura è prestata con il Massimale di Indennizzo, gli Scoperti e i periodi di carenza della copertura che sono indicati nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

- ! **Le coperture sono prestate con soglia di danno del 20% a carico dell'Aderente/Assicurato, cioè il limite di danno – stabilito in misura percentuale pari al 20% del valore assicurato - entro il quale non è previsto alcun indennizzo.**
- ! **Per Massimale di Indennizzo si intende il massimo importo indennizzabile da Generali Italia al netto degli Scoperti.**
- ! **Per Scoperto si intende la percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.**
- ! **Per periodo di carenza della copertura si intende il periodo di tempo, successivo alla data di Notifica indicata nel Certificato di Assicurazione, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.**

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio italiano.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'Assicurazione decorre dalla data di Notifica del Certificato di Assicurazione.
- L'effetto delle singole coperture decorre dalle ore 24:00 della data di Notifica, con una carenza contrattuale per le nuove adesioni, e in ogni caso per le garanzie relative all'Alpeggio, di tre giorni.
- La scadenza delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di effetto dell'assicurazione. Le garanzie relative all'Alpeggio terminano improrogabilmente il 31 ottobre di ciascuna annualità.
- Il Certificato di Assicurazione attesta la notifica, la decorrenza e la scadenza della copertura.

Che obblighi ho?

- Quando il Contraente sottoscrive la Polizza e l'Aderente/Assicurato sottoscrive il Certificato hanno il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'Aderente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato in polizza ed ogni modifica del rischio.
- Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del suo diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso.

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di:

- dichiarare le Malattie, tare congenite o vizi da cui gli Animali assicurati sono affetti e tutte le Ordinanze Sanitarie relative a Malattie Infettive assicurate dell'Allevamento negli ultimi 5 anni;
- comunicare a Generali Italia per il tramite dell'Agenzia, entro 5 giorni lavorativi, qualunque trasferimento degli Animali e la documentazione relativa;
- attenersi alla vigente normativa in materia di Sanità Animale relativa alle Malattie oggetto dell'Assicurazione e all'identificazione e registrazione degli Animali;
- consentire al personale autorizzato da Generali Italia sopralluoghi presso gli Allevamenti e di esaminare la documentazione inerente alla copertura assicurativa;
- fornire eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste da Generali Italia e seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
- garantire agli Animali sorveglianza, alimentazione, buone condizioni igienico sanitarie e di normale svolgimento delle comuni pratiche di profilassi;
- comunicare a Generali Italia eventuali indennità o contributi pubblici ottenuti o attesi a qualunque titolo relativamente ai beni e agli eventi assicurati;
- assicurare l'intero Allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale assicurabile allevata all'interno di un comune;
- assicurare tutti i capi della stessa specie monticati sul medesimo codice di alpeggio, ad esclusione dei bovini di età inferiore a 3 mesi e superiore ai 15 anni alla data di Notifica;
- segnalare l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero dei capi assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale;
- segnalare eventuali variazioni anagrafiche e identificative dell'Allevamento entro 15 giorni dalla data della variazione.

Il Contraente ha l'obbligo di richiedere alle ASL territoriali competenti:

- l'elenco delle aziende agricole monticanti nel corso della pregressa annualità assicurativa, con il relativo numero di capi e le specie monticate. I dati devono essere trasmessi a Generali Italia entro e non oltre il 30 novembre dell'annualità precedente a quella della copertura assicurativa, per consentire l'emissione del Certificato;
- un aggiornamento dei suddetti dati, che devono essere trasmessi a Generali Italia entro il 31 agosto per consentire il calcolo della regolazione del premio.

In caso di sinistro

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di:

- disporre l'immediato intervento del Veterinario A.S.L. competente per territorio; nel solo caso di mancato e motivato intervento del Veterinario A.S.L., l'allevatore deve attivare un Veterinario aziendale per accertare la causa di morte del capo, dando in entrambi i casi contestuale avviso dell'evento al CCDS;

Per le garanzie Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale e Costo di Rimozione degli animali morti in Alpeggio, con mezzi aerei e mezzi speciali

- comunicare immediatamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800 22 11 33, o all'Agenzia la necessità di inviare le carcasse animali - anche tramite l'utilizzo di un mezzo aereo - all'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento precisando le informazioni richieste;
- solo per il recupero con Mezzi Aerei o Mezzi Speciali inoltrare, prima dell'attivazione del Raccoglitore, copia dell'ordinanza emessa dal Sindaco, rapporto d'intervento del Soccorso Alpino e certificato di Monticazione.
 I recuperi con mezzi aerei o mezzi speciali devono essere preventivamente autorizzati dal CCDS.
- solo per il Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale consegnare tempestivamente al CCDS la certificazione sanitaria e lo stato di "calamità naturale" decretato dal Dipartimento della Protezione Civile o da altri enti governativi.

Per la garanzia Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio

- comunicare immediatamente l'evento al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800 22 11 33, o all'Agenzia di riferimento e confermarlo, anche a mezzo posta elettronica, entro i 7 giorni lavorativi successivi con l'invio di copia del certificato redatto dal Veterinario intervenuto;
- comunicare preventivamente al CCDS data e luogo dell'eventuale Abbattimento di Urgenza dei capi infortunati;
- consegnare tempestivamente al CCDS la visura dell'Anagrafe Zootecnica con lo scarico per morte o per macellazione del capo deceduto, la certificazione sanitaria rilasciata dal Veterinario attestante la causa del decesso, l'eventuale iscrizione ai libri genealogici o ai registri anagrafici delle varie razze, la copia del modello N.7 con le date di monticazione e demonticazione, l'attestazione, in caso di calamità naturale, rilasciata da Ente Governativo e il proprio codice IBAN.

La documentazione sopra elencata deve essere trasmessa al CCDS secondo le tempistiche sopra riportate e comunque entro e non oltre il 7 novembre di ciascun anno, pena la decadenza al diritto di indennizzo.

Per la garanzia Evento predatorio da lupo

- comunicare preventivamente al CCDS data e luogo dell'eventuale Abbattimento di Urgenza dei capi infortunati;
- comunicare immediatamente al CCDS o all'Agenzia di riferimento l'evento, da confermare, anche a mezzo posta elettronica, entro i 7 giorni lavorativi successivi con l'invio di: copia del certificato Veterinario, copia della denuncia presentata presso la Pubblica Autorità, l'ordinanza sanitaria di interramento se il capo non viene smaltito e l'eventuale iscrizione del singolo capo ad un libro genealogico/registro anagrafico relativo alla razza e specie detenuta.

L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia.

Quando e come devo pagare?

- Ciascun Aderente/Assicurato versa il premio relativo al proprio certificato di assicurazione sottoscritto al Consorzio di Difesa Contraente
- Il Contraente può effettuare il pagamento del premio tramite un unico versamento oppure tramite rate di premio alle scadenze pattuite.
- Il pagamento del premio deve avvenire con una delle seguenti modalità:
 - ✓ Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Generali Italia o all'agente in qualità di agente di Generali Italia;
 - ✓ Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario Generali Italia o l'agente in qualità di Agente di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

Come posso disdire la polizza?

- La polizza Collettiva scade il 31 dicembre dell'annualità senza tacito rinnovo.
- Nel solo caso di dimostrata assenza o riduzione dell'intervento finanziario al di sotto del 30% del premio imponibile complessivo, calcolato per tutte le garanzie e per l'intera annualità, accertata dopo l'avvio dell'annualità medesima, al Contraente è concesso di rescindere dal contratto entro il termine massimo del 31 marzo di ciascuna annualità a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. inviata a Generali Italia. **Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.**

Assicurazione per Alpeggio, Costi di rimozione e distruzione Speciali, Eventi predatori

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Attiva Zootecnia – Plus Regionale

data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2024: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture.

Le Garanzie sono prestate per le specie indicate nella seguente tabella:

Specie	Costo di Rimozione e Distruzione Speciale delle carcasse degli animali	Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio, con mezzi aerei e mezzi speciali	Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio	Evento predatorio da lupo
Bovini	SI	SI	SI	SI
Bufalini	SI	SI	SI	SI
Equidi	SI	SI	SI	SI
Ovini e Caprini	SI	SI	SI	SI
Avicoli	SI			
Cunicoli	SI			
Suini	SI			

Generali Italia indennizza i danni previsti nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nel Certificato di Assicurazione.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si forniscono le seguenti informazioni relative alle esclusioni:
Per le sole garanzie "Alpeggio", sono esclusi anche i danni causati:

- dallo smarrimento dei capi in alpeggio;
- da eventi non direttamente riconducibili a calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili ad una calamità naturale, altre avversità atmosferiche;

- da abbattimenti di urgenza non preventivamente comunicati al CCDS;
- ad animali di età inferiore a 3 mesi e superiore a 15 anni alla data di notifica della copertura assicurativa;
- da ipotermia o congelamento verificatisi oltre il termine del 10 ottobre.

Per le sole garanzie “Evento Predatorio”, sono esclusi anche i danni causati:

- a bovini di età superiore a 18 mesi alla data di accadimento del sinistro.

Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.

Garanzie Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali e Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio con mezzi aerei e mezzi speciali

Massimale di Indennizzo

Per le suddette garanzie Generali Italia si impegna fino alla misura massima del 170% dei premi complessivamente incassati per tutti i Certificati. Per le sole specie Suina, Avicola e Cunicola e limitatamente alla garanzia Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali, il suddetto massimale aggregato viene abbassato al 105% dei premi complessivamente incassati per tutti i certificati.

In caso di superamento del limite stabilito per la garanzia del 105%, l’Assicurato o il Contraente è tenuto al tempestivo adeguamento contrattuale per il riequilibrio dell’andamento che:

- avviene tramite una appendice di variazione contrattuale per ciascun certificato emesso da Generali Italia e accettato dal Contraente con sottoscrizione del riepilogativo trimestrale;
- comporta la riattivazione della garanzia se era stata sospesa a causa del superamento del limite del 105%;
- implica il pagamento di un premio pari a quello di prima emissione.

Garanzia Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio

Massimale di Indennizzo

Generali Italia si impegna fino alla misura massima del 200% dei premi complessivamente incassati, con il minimo di euro 100.000.

Scoperto

Per gli allevamenti con classe di rischio 4 gli indennizzi vengono liquidati con uno scoperto del 10%.

Garanzia Evento predatorio da lupo

Massimale di Indennizzo

Per le suddette garanzie Generali Italia si impegna entro il limite del 200% dei premi complessivamente incassati, con il minimo di 100.000 euro.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli, allevatori, che hanno già sottoscritto almeno le coperture obbligatorie previste dalla polizza Garanzie Agevolate e che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo a protezione del patrimonio per tutelarsi dal rischio del costo di distruzione e rimozione degli animali e del costo di rimozione e distruzione degli animali morti in alpeggio, con mezzi aerei e mezzi speciali e il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dal rischio della morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio, dall'evento predatorio da lupo.

Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del:

- Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali - Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio, con mezzi aerei e mezzi speciali	11,0%
- Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio - Evento predatorio da lupo	15,0%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all’indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo perviene all’agenzia o alla Direzione, questa provvede a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a Generali Italia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - pec: generali_mediazione@pec.generaligroup.com. Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Eventuali controversie sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Aderente/Assicurato. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

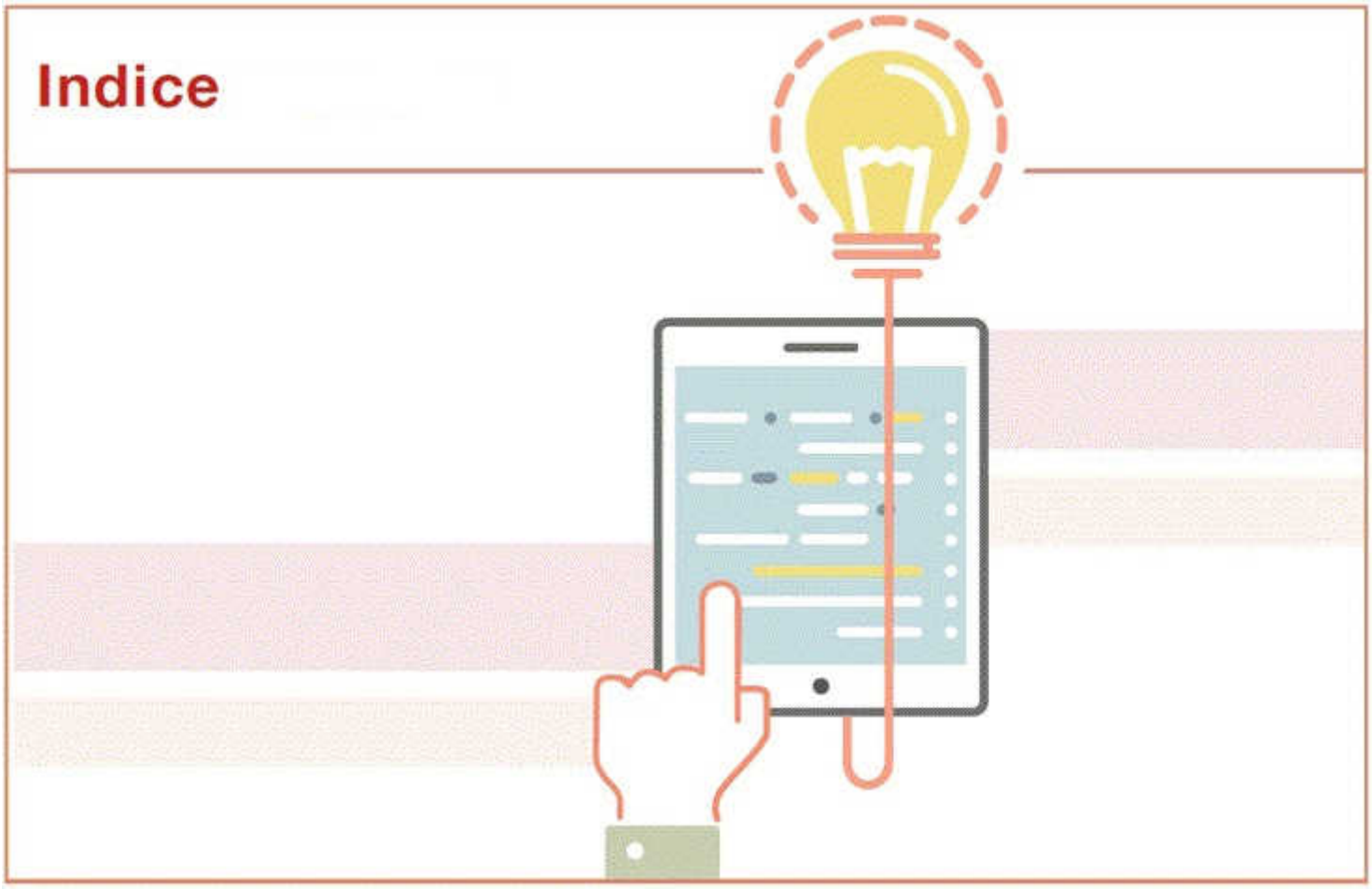
REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Per i contratti che appartengono al settore dei Rischi Agevolati non è prevista l'applicazione di alcuna aliquota fiscale.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Indice



Attiva Zootecnia - Plus Regionale - STRUTTURA E DEFINIZIONI	PAG.
LA STRUTTURA DEL CONTRATTO	2
DEFINIZIONI	2

Attiva Zootecnia - Plus Regionale - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO	PAG.
Che cosa è assicurato?	8
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	8
Che cosa NON è assicurato?	8
Art. 2.1 – Danni non coperti dalla garanzia	8
Ci sono limiti di copertura?	9
Art. 3.1 - Massimali di Indennizzo, scoperto e soglia di danno	9
Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia	10
Art. 4.1- Soggetti che possono aderire e Allevamenti che possono essere assicurati	10
Art. 4.2- Redazione dei Certificati di Assicurazione e termini di assunzione dei rischi	11
Dove vale la copertura?	12

Art. 5.1 Validità territoriale 12

Che obblighi ho? 13

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 6.1 - Obblighi che derivano dalla polizza 13

Art. 6.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 13

Art. 6.3 - Aggravamento e diminuzione del rischio 13

Art. 6.4 - Altre assicurazioni 14

Art. 6.5 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione 14

Art. 6.6 Legge applicabile e Foro competente 14

Art. 6.7 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali 14

Art. 6.8 Come si possono presentare i reclami e risolvere le controversie 14

Quando comincia la copertura e quando finisce? 15

Art. 7.1 - Durata della Polizza collettiva ad adesione 15

Art. 7.2 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di assicurazione 15

Come posso disdire la polizza? 15

Art. 8.1 - Recesso del Contraente 15

Quando e come devo pagare? 16

Art. 9.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione 16

Art. 9.2 – Adeguamento del premio del Certificato di assicurazione per le annualità successive alla prima 16

Art. 9.3 - Pagamento del premio da parte del Contraente 16

Art. 9.4 Recesso – Diritto di ripensamento 16

Art. 9.5- Oneri fiscali 17

Attiva Zootecnia - Plus Regionale - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PAG.

Che obblighi ho? 18

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro 18

Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Allevamento 20

Art. 1.3 - Il Rimborso / Indennizzo dei danni 22

Art. 1.4 - Pagamento del Rimborso /Indennizzo 24

Art. 1.5 - Valutazione dei danni e arbitrato 24

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

LA POLIZZA “ATTIVA ZOOTECNIA - PLUS REGIONALE”

Questa polizza segue le disposizioni dettate da specifica normativa regionale e rientra fra quelle che beneficiano di un contributo pubblico al pagamento del premio

Indennizza l’allevatore per i danni dovuti alla morte, conseguente ad infortunio, degli animali in alpeggio, oppure alla morte di animali predati dai lupi.

Inoltre, indennizza l’allevatore dei costi sostenuti per la rimozione e distruzione speciale, nei termini previsti dalla normativa, le carcasse di animali morti per calamità naturali, abbattimenti forzosi o eventi predatori o per il recupero con mezzi speciali, anche aerei, delle carcasse di animali morti in alpeggio.

FUNZIONAMENTO

L’allevatore sottoscrive un certificato di assicurazione che contiene il dettaglio dei beni assicurati e delle garanzie acquistate e richiama la polizza collettiva sottoscritta dal Consorzio di Difesa di cui è Socio.

Le specie assicurabili per tutte le garanzie sono: Bovini, Bufalini, Equidi e Ovi-caprini, ad eccezione della garanzia per lo smaltimento cui si aggiungono Avicoli, Cunicoli e Suini.

Quando l’allevatore acquista le garanzie a copertura dei costi di rimozione e distruzione speciale o recupero con mezzi aerei o speciali viene attivato il servizio di call center, al quale si può rivolgere per denunciare un sinistro. Generali Italia provvede ad attivare la ditta che eroga il servizio di smaltimento per il ritiro della carcassa. Il costo del ritiro e della distruzione viene regolato direttamente tra la ditta e Generali Italia.

AVVERTENZE

Questa polizza può essere acquistata solo se l’assicurato ha già sottoscritto una polizza Rischi Agevolati, sezione smaltimento, alla quale aggiunge prestazioni che si rivolgono a particolari categorie di allevatori. Ad esempio, coloro che allevando animali all’aperto sono soggetti agli attacchi dei lupi o coloro che, praticando l’allevamento in alpeggio, affrontano rischi o costi tipici di quell’ambiente naturale.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione “Attiva Zootecnia - Plus Regionale” comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione.
La documentazione precontrattuale del contratto “Attiva Zootecnia - Plus Regionale” è composta da DIP e DIP Aggiuntivo.
La struttura delle presenti Condizioni di assicurazione è la seguente:

- DEFINIZIONI
- CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

DEFINIZIONI

Nel contratto di Assicurazione **“Attiva Zootecnia - Plus Regionale”** ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Abbattimento di urgenza	Soppressione del capo in loco, anche a mezzo di eutanasia, resa necessaria da prognosi infausta.
Accertatore	Figura professionale – di norma rappresentata da un Veterinario – incaricata dell’accertamento dei danni da predazione sul bestiame domestico, nel solo caso in cui non è possibile la constatazione della certezza dell’evento predatorio da parte del Veterinario Ufficiale.
Adeguamento Contrattuale	È l’emissione di una appendice di variazione a mezzo della quale vengono aggiornati i certificati di assicurazione in conseguenza di variazioni intervenute nel corso dell’annualità, anche al fine di rettificare errori di compilazione iniziale.
Aderente/Assicurato	Il soggetto – persona fisica o giuridica – in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e che sottoscrive il Certificato di Assicurazione.
Agenzia	Intermediario – persona fisica o giuridica – iscritto nella sezione A del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) che gestisce la Polizza con mandato di Generali Italia.
Allevamento	L’insieme dei Capi allevati, sotto la responsabilità di un unico Aderente/Assicurato, di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice di Identificazione Aziendale ai sensi della vigente normativa. Gli allevamenti assicurati e la relativa consistenza zootecnica devono trovare rispondenza nel fascicolo aziendale, nel Piano Assicurativo Individuale e nell’Anagrafe Zootecnica.
Alpeggio	Attività di pascolo montano, comprovata da regolare certificato di monticazione.
Altre avversità atmosferiche	Condizioni atmosferiche avverse che non rientrano nelle condizioni stabilite dall’art. 2 – paragrafo 16 – del regolamento UE 702/2014.
Anagrafe Zootecnica	Banca Dati Nazionale, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro di Referenza Nazionale dell’IZS Abruzzo e Molise, la quale garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori.
Avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale	Condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste di grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggono più del 20% della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base dei tre anni precedenti o di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Animale o Capo	L'individuo animale - della specie e razza assicurata – allevato dall'uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pelliccia, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini di allevamento.
Annualità	Periodo di Assicurazione compreso tra la data di notifica del Certificato di Assicurazione e il 31 dicembre dello stesso anno.
Assicurazione	La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.
Beni Assicurati	Unità di misura delle quantità assicurate corrispondenti a quanto riportato nel Fascicolo Aziendale oppure, in mancanza di esso, riscontrati in altri documenti ufficiali previsti
Bovini in via di estinzione	Bovini di razze in via di estinzione nella regione di operatività della presente polizza, descritti nell'allegato PARAMETRI.
Calamità naturali	I terremoti, le valanghe, le frane, le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 9 del reg. UE 702/2014.
Caprini appartenenti a razze in via di estinzione	Caprini di razze in via di estinzione nella regione di operatività della presente polizza, descritti nell'allegato PARAMETRI.
Carcasse animali	Animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale, oppure durante il trasporto ma che non sono stati macellati per il consumo umano.
Certificato di Assicurazione	Il documento contrattuale emesso in applicazione alla Polizza che attesta la validità della copertura e descrive i beni e i rischi assicurati.
Certificato di Monticazione	Certificato di origine e di sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali – e/o dichiarazione di alpeggio intra-comunale.
Certificato di Variazione Contrattuale	Il documento, sottoscritto con le stesse modalità indicate per il Certificato di Assicurazione, emesso per recepire le variazioni dei dati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il codice CUAA o la partita IVA, le quantità assicurate, i tassi, la PAU, il numero dei cicli, i Prezzi Unitari e le date di scadenza.
Ciclo e numero di cicli (di allevamento)	Periodo di tempo nel corso del quale inizia, si svolge e termina la produzione di un determinato bene zootecnico, che si ripete ciclicamente. Per numero di cicli di allevamento si intende il numero di volte per cui il ciclo si ripete nel corso dell'annualità.
Codice di Identificazione Aziendale	Codice aziendale alfanumerico che individua e qualifica ciascuna azienda zootecnica e il luogo geografico dove vengono detenuti gli animali come unità epidemiologica.
Contraente	Il soggetto giuridico che stipula la Polizza.
Consistenza Zootecnica	Numero dei Beni Assicurati presenti in Allevamento, rispondente alle consistenze indicate nel Fascicolo Aziendale secondo quanto definito e precisato a termini della presente Polizza, e nel rispetto della vigente normativa in materia di anagrafe nazionale zootecnica.
Costo di rimozione delle carcasse animali	Costo sostenuto per il ritiro e il trasporto dall'allevamento all'Impianto di trasformazione delle carcasse animali a seguito di morte per epizoozie e per le altre cause previste dal vigente Piano di Gestione del rischio in Agricoltura.
Costo di distruzione delle carcasse animali	Costo sostenuto per la distruzione delle carcasse animali, a seguito delle epizoozie e per le altre cause previste dal vigente Piano di Gestione del rischio in Agricoltura.
Danno/Danni	Il totale delle perdite subite dall'Aderente/Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate in base alle presenti norme contrattuali.
Data di Decorrenza	Data a partire dalla quale il Contratto è efficace.

Data di trasmissione telematica/Data di notifica	Data di trasmissione al Contraente, a mezzo di posta elettronica e/o tracciato informatico, del Certificato di Assicurazione e di eventuali appendici di variazione. In caso di rinnovo, **la Data di Notifica viene convenzionalmente fissata al 01 gennaio di ogni anno.**
Decreto Prezzi	Decreto Ministeriale che stabilisce i prezzi unitari massimi di mercato ammessi ai fini dei valori assicurabili con polizze agevolate (Art. 127 della legge n 388/2000 e D.lgs 102/2004 e s.m.i.)
Diroccamento	Caduta da dirupo montano che comporta il decesso del capo, conseguente a: calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili ad una calamità naturale, altre avversità atmosferiche.
Epizoozie	Malattie riportate nell'apposito elenco stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 90/424/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune specie nel settore veterinario.
Eutanasia	Morte provocata per mezzo di farmaci al fine di evitare inutili sofferenze all'animale.
Evento predatorio	Attacco di animale predatore che comporta il decesso (anche in conseguenza di eutanasia) o il ferimento del capo assicurato.
Fascicolo Aziendale (F.A.)	E' il modello cartace ed elettronico (D.P.R. 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (Dlgs 173/98, art. 14 comma 3).
Focolaio	Ogni caso di insorgenza di Malattia Infettiva oggetto di Assicurazione, ai sensi del D.P.R. n. 320/1954 e successive modificazioni, che inizia con l'esecuzione di una o più Ordinanze Sanitarie di sequestro relative allo stesso evento, e termina con la revoca della/e stessa/e.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14.
Impresa Erogatrice dei Servizi di Smaltimento	Impresa titolare di autorizzazione vigente e non sospesa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, ed inserita, in conformità dell'articolo 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Indennizzi Riservati	Indennizzi non liquidati, ma determinati sia dal punto di vista della risarcibilità che del loro ammontare.
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna, con la produzione di lesioni corporali obiettivamente constatabili, conseguente a: calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili ad una calamità naturale, altre avversità atmosferiche. Sono equiparati ad infortunio i seguenti eventi: • folgorazione causata dall'azione del fulmine • ipotermia e/o congelamento • annegamento – solo se provocato dall'improvviso ingrossamento dei corsi d'acqua e/o bacini a causa di Calamità naturali, Avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturale, altre avversità atmosferiche diroccamento solo se causato da calamità Naturali, Avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturale, altre avversità atmosferiche.
ISMEA	Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.
Maggiorazione Montana	Maggiorazione di costo per ogni rimozione delle carcasse animali prestata in comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri indicata nel vigente Decreto Prezzi.

<table>
<tr><td>Malattie Pandemiche</td><td>Qualsiasi Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico</td></tr>
<tr><td>Materiale di categoria 1</td><td>Carcasse animali, il cui smaltimento è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 delle seguenti specie: bovini, bufalini, equidi, ovini e caprini.</td></tr>
<tr><td>Materiale di categoria 2</td><td>Carcasse animali, il cui smaltimento è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, delle seguenti specie: avicoli, cunicoli, e suini.</td></tr>
<tr><td>Massimale</td><td>Il massimale è la somma indicata nel Certificato di assicurazione che rappresenta la cifra massima indennizzabile da Generali Italia.</td></tr>
<tr><td>Mezzi aerei</td><td>Elicotteri.</td></tr>
<tr><td>Mezzi speciali</td><td>Mezzi meccanici semoventi e non, utilizzati dal Raccoglitore per il recupero delle carcasse, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: gru, argani, verricelli, trattori, pick-up etc.</td></tr>
<tr><td>Ovini in via di estinzione</td><td>Ovini di razze in via di estinzione nella regione di operatività della presente polizza, descritti nell’allegato.</td></tr>
<tr><td>Patrimonio zootecnico tutelato</td><td>È costituito dalle specie ovine, caprine, bovine e equine.</td></tr>
<tr><td>Periodo di carenza</td><td>La Carenza (o periodo di Carenza) è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di Decorrenza dell’assicurazione, durante il quale l’efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Se l’evento assicurato avviene in tale periodo Generali Italia non corrisponde la prestazione assicurativa.</td></tr>
<tr><td>Peso Convenzionale</td><td>Peso del capo morto al quale si attribuisce convenzionalmente un peso in base all’età alla morte.
Ai fini della presente polizza e per le specie indicate i pesi convenzionali sono i seguenti:
<table>
<tr><th>Specie</th><th>Età</th><th>Peso convenzionale</th></tr>
<tr><td>Bovini e Bufalini</td><td>Inferiore a 4 mesi</td><td>100 kg.</td></tr>
<tr><td>Bovini e Bufalini</td><td>Da 4 a 12 mesi</td><td>180 kg.</td></tr>
<tr><td>Bovini e Bufalini</td><td>Oltre 12 mesi</td><td>400 kg.</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Specie</th><th>Età</th><th>Peso convenzionale</th></tr>
<tr><td>Equidi</td><td>Inferiore/uguale a 4 mesi</td><td>150 kg.</td></tr>
<tr><td>Equidi</td><td>Superiore a 4 mesi</td><td>500 kg.</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Specie</th><th>Età</th><th>Peso convenzionale</th></tr>
<tr><td>Ovi-caprini</td><td>Qualsiasi età</td><td>30 kg.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Piano Assicurativo Individuale (PAI)</td><td>Documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da ISMEA nell’ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall’imprenditore agricolo nell’ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi. Tale piano assicurativo, univocamente individuato e consultabile nel SIAN, costituisce un allegato al Certificato di Assicurazione e deve essere custodito in Agenzia.</td></tr>
</table>

Polizza	La Polizza è il documento relativo al contratto assicurativo tra Generali Italia e il Contraente, al quale aderisce **una pluralità di Allevatori** con la sottoscrizione di Certificati di Assicurazione. Il Contraente è l'ente collettivo che ha una delle seguenti forme giuridiche: 1) Associazioni persone giuridiche di diritto privato 2) Società cooperative agricole e loro consorzi 3) Consorzi di cui all'art. 2612 e seguenti del C.C 4) Società consortili di cui all'art. 2615 ter del medesimo codice Tale Documento è costituito dallo stampato amministrativo emesso dall'Agenzia, con univoca numerazione contabile, completo di copia delle presenti Condizioni Contrattuali che disciplinano la copertura di garanzie che godono di agevolazioni pubbliche. La Polizza collettiva è il contratto assicurativo al quale aderisce **una pluralità di Allevatori** con la sottoscrizione di Certificati di Assicurazione.
Premio di Polizza	L'ammontare dovuto a Generali Italia dal Contraente per le garanzie prestate e descritte in ciascun Certificato di Assicurazione.
Premio Unitario	Premio imponibile per ogni unità di bene assicurato
Prezzo Assicurativo Massimo	Valore massimo assicurabile delle produzioni tecniche determinato per garanzia, provincia e specie dall'apposito **Decreto Prezzi** emesso annualmente dal MIPAAF.
Prezzo Unitario	Valore di ciascuna unità di bene assicurato, per ciascuna garanzia, specifico della specie e razza dell'allevamento assicurato.
Procedura Semplificata	Norme sanitarie applicabili durante il trasporto degli animali di qualunque specie, morti in allevamento, per garantire una migliore operatività e tracciabilità del corretto smaltimento, ove previste
Produzione Assicurata Unitaria P.A.U.	Parametro quantitativo che: - per le garanzie **Costo di rimozione e distruzione Speciale e Rimozione con mezzi aerei** è il peso medio in Kg di carcasse animali oggetto di rimozione e/o distruzione per ciascuna unità di bene assicurato, in relazione a ciascuna tipologia produttiva. - per le garanzie **Morte ed abbattimento d'urgenza dei capi in alpeggio per infortunio ed Evento predatorio da Lupo** è pari a una percentuale del Prezzo unitario coperto da assicurazione.
Produzione Unitaria	È il prodotto della Produzione Assicurata Unitaria per il numero di cicli di allevamento.
Raccoglitore con mezzi Aerei	Ditta convenzionata con Generali Italia, che si occupa della raccolta delle carcasse degli animali con mezzi aerei.
Raccoglitore con mezzi Speciali	Soggetto che effettua il recupero delle carcasse con l'impiego di mezzi speciali.
Registro di Carico e Scarico	Il registro di azienda tenuto, conservato e aggiornato, anche informaticamente, secondo la normativa vigente in materia di Anagrafe Zootecnica.
Rimborsi Riservati	Rimborsi non liquidati, ma determinati sia dal punto di vista della risarcibilità che del loro ammontare.
Rimborso	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro relativo alle garanzie Costo di rimozione e Costo di distruzione delle carcasse animali.
Scoperto	La percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Soccorso Alpino	Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del C.A.I. - struttura nazionale operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile e sue articolazioni regionali - di seguito Soccorso Alpino; si tratta di una struttura operativa per la vigilanza, la prevenzione infortuni e il soccorso nella attività correlate all'ambiente alpino e ipogeo.
Smaltimento	Il servizio di Rimozione e/o di Distruzione delle carcasse animali erogato a termini del Reg. (CE) n. 1069/2009 da Imprese titolari di autorizzazione vigente e non sospesa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, ed inserita, in conformità dell'articolo 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute
Tasso di Premio	Coefficiente percentuale da applicare al valore assicurato, per determinare il premio dovuto, a fronte della garanzia prestata.
Tipologia produttiva di allevamento	Produzione prevalente dell'animale da reddito allevato. A titolo esemplificativo ma non limitativo: latte, carne e uova.
Valore Assicurato	Valore attribuito alla totalità dei beni assicurati di ciascun Certificato in relazione a ciascuna garanzia ed a ciascuna tipologia produttiva di allevamento.
Valore Assicurato Unitario	Valore attribuito a ciascuna unità del bene assicurato in relazione a ciascuna garanzia e a ciascuna specie e tipologia produttiva di allevamento, pari al prodotto della P.A.U. o della Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario.
Valore medio del capo	Valore medio convenzionale dell'animale assicurato.
Veterinario aziendale	Medico Veterinario scelto dall'allevatore in possesso delle condizioni generali e legali per l'esercizio della libera professione – che ha conseguito apposito attestato rilasciato ad avvenuto superamento di idoneo corso sottoposto al controllo del Ministero della Salute – deputato a svolgere funzioni di supporto agli interventi atti ad assicurare un elevato stato igienico, sanitario e di benessere degli animali.
Veterinario Ufficiale	Veterinario dipendente del Ministero della Salute o delle Regioni o delle Province Autonome o delle Aziende Sanitarie Locali o libero professionista formalmente incaricato dell'esecuzione dei compiti istituzionali in materia di sanità pubblica.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

A. La polizza **rimborsa** il costo per lo smaltimento delle carcasse animali, nei termini regolamentati dal Reg. (CE) 1069/2009, con le seguenti garanzie:

1) **Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali** conseguente a:
 - Calamità Naturali
 - Abbattimenti Forzosi o mortalità conseguenti ad ordinanze sanitarie previste dalla vigente normativa in materia di Sanità Animale per epizoozie e malattie infettive
 - Evento predatorio
2) **Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio, con mezzi aerei e mezzi speciali.**
 La garanzia opera **unicamente nel caso in cui:**
 - **gli animali deceduti per infortunio si trovano in luoghi di montagna non altrimenti accessibili**
 - **è stata emessa ordinanza di rimozione della/e carcassa/e da parte dell'Autorità Comunale**
 - **è stato rilasciato parere favorevole da parte del Soccorso Alpino in relazione alla verificata fattibilità tecnica del recupero in area impervia**
 - **è impossibile l'adozione delle misure previste dall'articolo 19 del Reg. CE 1069/2009**

 Tale garanzia deve intendersi prestata per il trasporto dal luogo di giacenza del/i capo/i fino alla più vicina località raggiungibile con automezzo.

B. La polizza **indennizza** inoltre i danni in conseguenza di:

1) **Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio conseguente a:**
 - Calamità Naturali;
 - Avversità atmosferiche assimilabili ad una calamità naturale;
 - Altre avversità atmosferiche.
2) **Evento predatorio da lupo.**
 La garanzia opera unicamente **nel caso** in cui l'azione del lupo determina:
 - il ferimento
 - la morte
 - l'abbattimento d'urgenza
 - lo smarrimento dei capi limitatamente alla specie ovina e caprina
 - il diroccamento del capo che comporta il decesso o l'abbattimento di urgenza (reso necessario dal rispetto della normativa sul benessere animale).

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 – Danni non coperti dalla garanzia

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

a) **guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;**
b) **rischi atomici;**
c) **terrorismo, sabotaggio organizzato;**

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

a) **in territorio diverso da quello regionale ove è ubicata la sede del Contraente;**
b) **con dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato e/o del Contraente;**
c) **da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;**
d) **ad Animali, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;**
e) **direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza del vigente regolamento di polizia veterinaria relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;**
f) **da eventi non certi.**
g) **da recuperi con Mezzi Aerei e Mezzi Speciali:**
 - **non preventivamente autorizzati dal CCDS**

- **o effettuati in luoghi diversamente accessibili o effettuabili con mezzi diversi da quelli previsti a termini di polizza**
- **o ai quali non è conseguito il recupero della carcassa;**

h) dallo smarrimento - in conseguenza di evento predatorio - dei capi assicurati per i quali non è stata presentata regolare denuncia presso l'autorità di pubblica sicurezza;
i) da spese per prestazioni veterinarie sostenute per gli animali feriti, non documentate e/o avvenute oltre il 3° giorno dalla data di avvenuta scoperta dell'evento predatorio;
j) da animali dispersi o diroccati, se non è accertabile in occasione del medesimo evento predatorio, il ferimento e/o il decesso di altri capi del medesimo gregge e/o della medesima mandria;
k) da capi dispersi delle specie bovina, bufalina e equina

Nel solo caso delle garanzie "Alpeggio", sono altresì esclusi i danni causati:

l) dallo smarrimento dei capi in alpeggio
m) da eventi non direttamente riconducibili a calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili ad una calamità naturale, altre avversità atmosferiche;
n) da abbattimenti di urgenza non preventivamente comunicati al CCDS
o) ad animali di età inferiore a 3 mesi e superiore a 15 anni dalla data di notifica della copertura assicurativa
p) da ipotermia e/o congelamento verificatisi oltre il termine del 10 ottobre di ciascun anno.

Nel solo caso delle garanzie "Evento Predatorio", sono anche esclusi i danni causati:

q) ad animali della specie bovina di età superiore a 18 mesi alla data di accadimento del sinistro.

Sono inoltre esclusi i danni accertati da un Veterinario Aziendale il cui intervento non è stato precedentemente notificato al/dal CCDS.

r) in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
- **sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;**
- **la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.**

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 - Massimali di Indennizzo, scoperto e soglia di danno

Massimali di Indennizzo

Generali Italia è impegnata per l'intera annualità assicurativa a indennizzare i danni degli allevamenti coperti dai certificati di assicurazione inclusi nella Polizza sottoscritta dal Contraente, entro i limiti di seguito specificati:

1. Garanzie **"Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali" e "Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio con mezzi aerei e mezzi speciali"**

Massimale:
Per le suddette garanzie Generali Italia è impegnata **fino alla misura massima del 170% dei premi complessivamente incassati per tutti i certificati.**

Come interviene il Massimale di indennizzo sui costi di rimozione e distruzione delle carcasse?

Esempio:

Per le garanzie **Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali" e "Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio con mezzi aerei e mezzi speciali"** Generali Italia ha incassato complessivamente 100.000 euro di premi.
Quindi l'ammontare complessivo degli indennizzi che Generali Italia è tenuta a pagare non può superare 170.000 euro (100.000 euro di premi x 170%).

Per le sole specie Suina, Avicola e Cunicola e limitatamente alla garanzia "Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali", il suddetto massimale aggregato viene abbassato al **105% dei premi**

complessivamente incassati per tutti i certificati.

In caso di superamento del limite stabilito per la garanzia del 105%, l'Assicurato o il Contraente è tenuto al tempestivo adeguamento contrattuale per il riequilibrio dell'andamento che:

- avviene tramite una appendice di variazione contrattuale per ciascun certificato emesso dalla Società e accettato dal Contraente con sottoscrizione del riepilogativo trimestrale;
- comporta la riattivazione della garanzia se era stata sospesa a causa "del superamento del 105%";
- implica il pagamento di un premio pari a quello di prima emissione.

2. Garanzia **"Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio"**
Massimale:
Per le suddette garanzie, Generali Italia **è impegnata fino alla misura massima del 200% dei premi complessivamente incassati**, con il minimo di euro 100.000 (centomila/00).

Scoperto:
per gli allevamenti con classe di rischio 4 (vedi tabella art. Art. 9.2 – Adeguamento del premio del Certificato di assicurazione per le annualità successive alla prima) gli indennizzi vengono liquidati con uno scoperto del 10%.

3. Garanzia **"Evento predatorio da lupo"**
Massimale:
Per le suddette garanzie Generali Italia è impegnata **entro il limite del 200% dei premi complessivamente incassati**, con il minimo di 100.000 euro (centomila/00).

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

Art. 4.1- Soggetti che possono aderire e Allevamenti che possono essere assicurati

Condizione per rivestire la qualifica di Aderente/Assicurato è il possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell'articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015;
b) essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale se trattasi di Ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
c) essere Socio del Contraente;
d) aver consegnato a Generali Italia il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale e al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale);
e) nel solo caso di alpeggio, aver consegnato regolare Certificato di Monticazione riportante la chiara e inequivocabile identificazione dei capi alpeggiati;
f) aver sottoscritto, per lo stesso allevamento, le garanzie relative ai Costi di Smaltimento della polizza Attiva Zootecnia - Garanzie Agevolate".

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti specie e tipologie produttive:

Costo di Rimozione e Distruzione Speciale delle carcasse degli animali	Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio, con mezzi aerei e mezzi speciali	Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio	Evento predatorio da lupo
Bovini	**Bovini**	**Bovini**	**Bovini**
Da carne	Da carne	Da carne	Da carne
Da ingrasso	Da ingrasso	Da ingrasso	Da ingrasso
Da latte	Da latte	Da latte	Da latte
Da rimonta	Da rimonta	Da rimonta	Da rimonta
Bufalini	**Bufalini**	**Bufalini**	**Bufalini**
Da latte	Da latte	Da latte	Da latte
Equidi	**Equidi**	**Equidi**	**Equidi**
Da carne	Da carne	Da carne	Da carne

Da latte	Da latte	Da latte	Da latte
Ovini e Caprini Da latte Da carne	**Ovini e Caprini** Da latte Da carne	**Ovini e Caprini** Da latte Da carne	**Ovini e Caprini** Da latte Da carne
Avicoli Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo			
Costo di Rimozione e Distruzione Speciale delle carcasse degli animali			
Cunicoli A ciclo aperto A ciclo chiuso Da ingrasso			
Suini Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezzamento, Magronaggio e Finissaggio)			

Le garanzie per il rimborso dei costi di rimozione degli animali morti in alpeggio con mezzi aerei e mezzi speciale e dell'indennizzo dei capi per Morte e/o abbattimento d'urgenza in alpeggio sono prestate esclusivamente per gli allevamenti in possesso di regolare Certificato di monticazione che attesta la pratica dell'Alpeggio.

Art. 4.2 - Redazione dei Certificati di Assicurazione e termini di assunzione dei rischi

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un **Certificato di Assicurazione**, sottoscritto dall'Aderente/Assicurato e da Generali Italia, **che attesta la Notifica e la data di scadenza della copertura**.

Il Certificato di Assicurazione deve contenere:

A) i dati anagrafici dell'Aderente/Assicurato;
B) i seguenti dati specifici della copertura:

- Il numero e la descrizione dei beni assicurati (specie, tipologia produttiva di allevamento);
- L'indicazione delle garanzie prestate;
- il codice di identificazione aziendale;
- Le date di notifica, efficacia e scadenza della copertura;
- il Massimale di Indennizzo;

- Il Tasso di premio;
- L'importo del Premo Dovuto (rateo di premio);
- Il Valore Assicurato Unitario e il Valore Assicurato per ciascuna garanzia;
- La firma dell'Aderente/Assicurato e di Generali Italia.

L'Anagrafica dell'Aderente/Assicurato, il codice di identificazione aziendale e il numero dei beni devono corrispondere a quelli presenti sul Fascicolo Aziendale e all'Anagrafe Zootecnica aggiornati alla data di sottoscrizione del certificato.

I certificati di assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni sottoscritte e/o alla documentazione fornita dall'Aderente/Assicurato o dal Contraente, se autorizzato, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura e delle disposizioni relative e vigenti nell'annualità cui si riferisce il Certificato, riportando i dati dichiarati nel Fascicolo Aziendale.

Il Certificato deve recare i dati anagrafici del Contraente.

Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità Autografa, in modalità Elettronica Avanzata oppure in modalità Digitale.

Nel caso di sottoscrizione con firma autografa l'Agenzia deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 30 giorni dalla data di notifica degli stessi; nel caso di sottoscrizione con firma digitale l'invio della documentazione viene inteso come contestuale.
I certificati sottoscritti con firma autografa sono ritirati dall'Agente, spediti a Generali Italia e consegnati all'Aderente/Assicurato.

Le garanzie operano solo se il certificato di Assicurazione è firmato dall'AderenteAssicurato e accettato dal Contraente.

Il certificato si intende accettato dal Contraente se entro 5 giorni lavorativi dalla Notifica non comunica, a mezzo posta elettronica, a GENERALI ITALIA S.P.A. – Zootecnia@generali.com e per conoscenza all'Agenzia, i certificati non accettati. La comunicazione deve contenere la motivazione della mancata accettazione. In assenza di comunicazione la copertura si intende accettata.

Quanto descritto al comma precedente vale anche per eventuali variazioni a Certificati già emessi, notificate al Contraente.

Le quietanze del premio di regolazione emesse con riferimento all'annualità assicurativa riportano l'elenco aggiornato dei Certificati emessi e di quelli variati, accettati dal Contraente, nel periodo a cui la regolazione si riferisce.

In quali casi si emettono appendici di variazione?

Esempio:

Se nel corso dell'anno si modificano i dati contrattuali, quali ad esempio regime IVA, quantità assicurate, tassi, PAU, numero dei cicli, Prezzi Unitari e date di scadenza, Generali Italia emette un'appendice di variazione.

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scade il 31 ottobre.

Le garanzie inerenti l'alpeggio possono essere sottoscritte unicamente nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 agosto di ciascun anno.
Tutti i documenti comprovanti i dati riportati sul Certificato assicurativo devono essere archiviati in Agenzia e a disposizione di Generali Italia dietro semplice richiesta.

Dove vale la copertura?

Art. 5.1 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio dello Stato italiano.

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 6.1 - Obblighi derivanti dalla polizza

L'Assicurato è tenuto a:

a) comunicare a Generali Italia per il tramite dell'Agenzia, entro 5 giorni lavorativi, qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Animali, ad eccezione dell'alpeggio, ed inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento. Nel caso in cui l'Assicurato non riceva comunicazioni da parte di Generali Italia relativamente alla non accettazione del rischio entro i successivi 5 giorni lavorativi, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa;

b) attenersi alla vigente normativa in materia di sanità animale e anagrafe zootecnica;

c) consentire a personale autorizzato da Generali Italia di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Allevamenti assicurati ed esaminare la documentazione inerente alla copertura e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico di Generali Italia;

d) fornire eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste da Generali Italia e a seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;

e) fornire agli animali assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza, alimentazione, buone condizioni igienico sanitarie e di normale svolgimento delle comuni pratiche di profilassi;

f) relativamente ai beni e agli eventi assicurati, comunicare a Generali Italia l'eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo;

g) assicurare l'intero allevamento ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale allevata all'interno di un territorio comunale;

h) assicurare tutti i capi della stessa specie monticati sul medesimo codice di alpeggio, con la sola esclusione dei bovini di età inferiore a 3 mesi e superiore ai 15 anni alla data di notifica del Certificato di assicurazione.

i) segnalare l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero dei beni assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale, anche per il tramite del Contraente, all'Agenzia che ha in carico il Certificato d'Assicurazione, al fine di emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato stesso;

j) segnalare eventuali variazioni anagrafiche e identificative dell'Allevamento entro 15 giorni dalla data della variazione anche per il tramite del Contraente, all'Agenzia che ha in carico il Certificato d'Assicurazione, al fine di emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato.

Il Contraente è tenuto a:

a) Richiedere alle ASL territoriali competenti l'elenco delle aziende agricole monticanti nel corso della pregressa annualità assicurativa, con il relativo numero di capi e la/e specie monticate. I dati devono essere trasmessi a Generali Italia entro e non oltre il termine del 30 novembre dell'annualità precedente a quella oggetto della copertura assicurativa, al fine di consentire alla medesima di finalizzare l'emissione del Certificato di Assicurazione.

b) Richiedere alle ASL. territoriali, un aggiornamento dei suddetti dati, che devono essere trasmessi a Generali Italia entro il termine del 31 agosto. Tali dati costituiscono il dato definitivo necessario per il calcolo della regolazione del premio.

L'inadempimento di uno o più degli obblighi sopra riportati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia.

Art. 6.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Aderente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione[1].

Art. 6.3 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'AderenteAssicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti dei rischi, in particolare di quelli sopra riportati e specificati, non noti alla Società o non accettati dalla stessa **entro 3 (tre) giorni** dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione[2].
Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia può essere tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Aderente/Assicurato[3] e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6.4 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Aderente/Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. **Se omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo.** Generali Italia, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Aderente/Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri[4].

Art. 6.5 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Ogni comunicazione, per la quale non è espressamente previsto diversamente, per essere valida deve essere fatta per iscritto e notificata alle Parti con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
Le eventuali modifiche dell'assicurazione **devono essere provate per iscritto.**

Art. 6.6 Legge applicabile e Foro competente

La polizza collettiva e le singole coperture sono disciplinate dalla Legge Italiana.
Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Aderente/Assicurato o dei loro aventi diritto.
Per le controversie sul contratto, l'azione giudiziale **deve essere preceduta dal procedimento di mediazione** avviato con deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso.

Art. 6.7 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 6.8 Come si possono presentare i reclami e risolvere le controversie

Invio dei Reclami
Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: reclami.it@generali.com.
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 - Durata della Polizza collettiva ad adesione

La Polizza decorre dalle ore 00:00 del 1 gennaio dell'anno di sottoscrizione da parte del Contraente fino alle ore 24:00 del 31 dicembre dello stesso anno senza tacito rinnovo.

Art. 7.2 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di assicurazione

L'Assicurazione decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione.
Per le nuove adesioni e in ogni caso per le garanzie relative all'Alpeggio, l'efficacia della garanzia è successiva alla carenza contrattuale di 3 giorni.

I certificati di Assicurazione, relativi alle annualità successive alla prima, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica relativi all'annualità in copertura, devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo, salvo eventuali proroghe concesse da Generali Italia.

Le coperture in continuità con altra precedente e analoga copertura assicurativa si configurano come coperture conseguenti e pertanto non viene applicato il periodo di carenza contrattuale sopra specificato. Le coperture sono considerate in continuità nei seguenti casi:

1. precedente copertura per la stessa tipologia di rischio prestata con altra polizza;
2. subentri in caso di morte/eredità;
3. cessione a un componente del nucleo familiare;
4. cambio anagrafico del codice CUAA;
5. cambio del codice di identificazione aziendale in assenza di spostamento fisico dell'allevamento stesso.

La **scadenza** delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di effetto dell'Assicurazione.

Le garanzie per l'alpeggio terminano improrogabilmente al 31 ottobre di ciascun anno.

Le garanzie sono efficaci solo se il Certificato di Assicurazione è debitamente firmato/perfezionato dall'Aderente/Assicurato e accettato dal Contraente.

Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere a Generali Italia la chiusura anticipata di uno o più certificati di assicurazione in caso di mancato versamento del premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso, e Generali Italia si impegna a restituire al Contraente il premio non goduto.

Come posso disdire la polizza?

Art. 8.1 - Recesso del Contraente

Nel solo caso di dimostrata assenza o riduzione del contributo agevolato sul premio erogato ai sensi della vigente normativa al di sotto del 30% del premio imponibile complessivo, calcolato per tutte le garanzie e per l'intera annualità, accertata dopo l'avvio dell'annualità medesima, il Contraente può recedere dal contratto **entro il termine massimo del 31 marzo di ciascuna annualità a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. inviata a Generali Italia.**
In tal caso il contratto rimane efficace per ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del recesso.
Il premio dovuto per tale periodo di copertura è:

- regolato con apposita appendice sostitutiva di quietanza;
- calcolato nella misura pari a 1/360° del premio annuale per ciascun giorno di efficacia della copertura.

Resta inteso che, a seguito del ricevimento della comunicazione di recesso, non è più possibile l'emissione di Certificati di Assicurazione per nuovi Allevatori/Allevamenti. Inoltre, per i certificati emessi fino a quella data

la copertura rimane efficace per ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del recesso.

Quando e come devo pagare?

Art. 9.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione

Il **Valore Assicurato** di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato Unitario.
Il **Premio Annuo del Cerificato** è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.

Esempio di calcolo del premio
Valore assicurato: 100.000 euro Tasso di tariffa: 0,24% Premio: euro 100.000 x 0,24% = euro 240

Il Premio dovuto per il periodo di copertura e per ciascuna delle garanzie sottoscritte nel Certificato di assicurazione è comunque pari all'intero premio annuo, indipendentemente dai giorni di efficacia della garanzia.

Art. 9.2 – Adeguamento del premio del Certificato di assicurazione per le annualità successive alla prima

Generali Italia provvede:

a) **entro il 30 novembre di ciascuna annualità, all'aggiornamento dei tassi di premio di ciascuna garanzia con effetto e validità per le coperture dell'annualità seguente.**
b) **entro 15 giorni dall'emissione del Decreto dei Prezzi Assicurativi massimi validi per il Piano di Gestione del Rischio dell'annualità successiva, all'adeguamento dei prezzi unitari di tutte le garanzie.**

Le variazioni dei prezzi unitari e dei tassi di premio possono essere accettati o rifiutati dal Contraente; in caso di accettazione viene emessa una nuova polizza.
Relativamente alla garanzia "Morte o Abbattimento d'urgenza dei capi in alpeggio per infortunio" Generali Italia, elabora i preventivi di rinnovo per la successiva annualità, per ciascun Allevatore, Allevamento, specie e tipologia produttiva, sulla base dei rimborsi e dei premi registrati nel Periodo di osservazione della sinistrosità in base al rapporto percentuale tra:

S : Importo totale dei rimborsi liquidati e riservati;
P : l'importo totale dei premi dovuti.

L'Indice di Sinistrosità viene arrotondato secondo la regola aritmetica (da 0,1 fino a 0,5 = **0**; da 0,6 fino a 0,9 **=1**).

Indice di sinistrosità	**Classe di rischio**	**Coefficiente di moltiplicazione**
Fino al 50%	1	0,80
> a 50 e fino al 70%	2	1,00
> a 70 e fino al 100%	3	1,30
> al 100%	4	1,50
Periodo di osservazione non maturato (allevatore non assicurato nella pregressa annualità assicurativa)	5	1,00

Art. 9.3 - Pagamento del premio da parte del Contraente

Il premio, costituito in parte da una quota fissa e da una parte variabile in funzione delle adesioni, viene pagato dal Contraente.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze[5].

Art. 9.4 Recesso – Diritto di ripensamento

Se la singola copertura è stata collocata interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Assicurato può recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione del Certificato di assicurazione da parte dell'aderente, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generaliitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
A seguito della comunicazione di recesso, la copertura si considera priva di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente, l'Assicurato e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.
Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente l'eventuale premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.

Art. 9.5- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, qualora dovuti, sono a carico del Contraente.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro

L'Aderente/Assicurato, in relazione alle coperture oggetto di assicurazione di seguito specificate, ha l'obbligo di:

A.	**1) Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali** **2) Costo di Rimozione degli animali morti in Alpeggio, con mezzi aerei e mezzi speciali**

a) **Disporre l'immediato intervento dei servizi veterinari dell'A.S.L. competente per territorio. Nel solo caso di mancato e motivato intervento da parte del Veterinario A.S.L. l'allevatore deve attivare un Veterinario aziendale** al fine di accertare la causa di morte del capo deceduto, dandone contestuale avviso al Call Center Denuncia Sinistri.

b) **Comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS),** UNICO NUMERO VERDE**: 800 22 11 33,** il Servizio telematico di Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati **- oppure all'agenzia di riferimento la necessità di inviare le carcasse animali -** anche tramite l'utilizzo di un mezzo aereo **- all'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento** tra quelle autorizzate ai sensi del Reg. CE 1069/2009, specificando, quando prescritto dalla vigente normativa sanitaria Unionale/Nazionale/regionale, il numero del certificato sanitario per il trasporto di animali morti da destinare all'eliminazione, redatto dal Veterinario Ufficiale, salvo nei casi in cui è prevista l'adozione di una diversa procedura semplificativa regionale, che deve essere in tutti i casi consegnato tempestivamente al CCDS.

Precisare:

- il Codice ASL dell'allevamento e il nominativo di chi effettua la denuncia;

- per il materiale categoria 1
 Il numero riportato sul **marchio auricolare e la data di nascita** del/i capo/i deceduti – in caso di neonato privo di marchio auricolare deve essere comunicato quello della fattrice che lo ha partorito.
 Qualora il quantitativo di capi da smaltire (materiale di categoria 1), riscontrato al momento della raccolta presso l'allevamento assicurato è superiore a quello denunciato, l'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.

- Per il materiale di categoria 2
 Ad eccezione dei vitelli (età inferiore ai 12 mesi) per i quali è adottata la procedura prevista nel precedente punto a), stima accurata del **quantitativo di materiale da smaltire**, nonché il relativo numero di capi.
 Se il quantitativo di carcasse animali da smaltire (materiale di categoria 2 ad eccezione dei vitelli) per ogni singolo servizio di smaltimento, riscontrato alla pesa, è superiore o inferiore del 30% rispetto a quello denunciato, l'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.

Se c'è un giustificato motivo, l'Aderente/Assicurato può richiedere, prima della distruzione delle carcasse animali, la verifica del quantitativo effettivo del materiale (carcasse animali) da smaltire da parte del Veterinario Fiduciario di Generali Italia.
Nel solo caso in cui è espressamente richiesto da Generali Italia, l'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento deve provvedere entro le 72 ore lavorative successive all'invio degli scontrini delle pesate dell'automezzo utilizzato per il carico (nel solo caso di recuperi a presa), sia in entrata che in uscita dall'azienda.

c) **Nel solo caso di recupero con Mezzi Aerei o Mezzi Speciali** l'Aderente/Assicurato deve provvedere **all'inoltro**, prima dell'attivazione del Raccoglitore con Mezzi Aerei o Mezzi Speciali, di:
 - **Copia dell'ordinanza** emessa dal Sindaco **attestante sia l'impossibilità di adozione delle misure previste dall'articolo 19 del regolamento CE 1069/2009, sia la necessità di recupero delle carcasse.**

- **Rapporto** d'intervento **del Soccorso Alpino comprovante** l'avvenuta verifica **della necessità logistica di recupero con Mezzo Aereo o Mezzo Speciale, delle condizioni di fattibilità** e di rispetto delle procedure di sicurezza tecnico-aeronautiche in osservanza della normativa corrente e l'impossibilità di procedere al recupero delle carcasse con mezzi diversi da quelli aerei. Nel rapporto d'intervento inoltre sono riassunte le operazioni intraprese. Ad ogni operazione è assegnato un numero univoco di missione che è utilizzato quale numero di riferimento nei confronti del vettore aeronautico.
- **Certificato di Monticazione.**

I recuperi con mezzi aerei o mezzi speciali devono essere preventivamente autorizzati dal Call Center Denuncia Sinistri, che provvede all'attivazione del Raccoglitore con Mezzi Aerei o Mezzi Speciali, solo dopo aver verificato la congruità della documentazione riepilogata ai precedenti punti **pena il decadimento del diritto al rimborso.**

d) **Nel solo caso di Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali** l'Aderente/Assicurato deve provvedere a consegnare tempestivamente al CCDS la seguente documentazione:
- certificazione sanitaria atta a **comprovare l'emissione di ordinanze sanitarie relative a epizoozia;**
- **documentazione atta a comprovare lo stato di "calamità naturale"** decretato dal Dipartimento della Protezione Civile e/o da altri enti governativi.

B. 1) Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio

a) **Disporre l'immediato intervento dei servizi veterinari dell'A.S.L**. competente per territorio. Nel solo caso di mancato e motivato intervento da parte del Veterinario A.S.L. l'allevatore deve attivare un Veterinario aziendale al fine di accertare la causa di morte del capo deceduto, dandone contestuale avviso al Call Center Denuncia Sinistri.
b) **Comunicare immediatamente e telefonicamente l'evento al Call Center** Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: **800 22 11 33**, il Servizio telematico di Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, **oppure all'Agenzia di riferimento. da confermare, anche a mezzo fax o posta elettronica, entro i sette giorni lavorativi successivi con l'invio di copia del certificato redatto dal Veterinario intervenuto.**
c) **Comunicare preventivamente al** CCDS **data e luogo dell'eventuale Abbattimento di Urgenza** dei capi infortunati **per consentire al personale eventualmente incaricato da Generali Italia di presenziare alle operazioni inerenti;**
d) **Consegnare** tempestivamente al CCDS la seguente documentazione:
- **Visura dell'Anagrafe Zootecnica comprovante lo scarico per morte o per macellazione** del capo deceduto
- **Certificazione sanitaria rilasciata dal Veterinario** attestante la causa del decesso
- Documentazione idonea a comprovare **l'eventuale iscrizione ai libri genealogici** ufficiali e/o ai **registri anagrafici** delle varie razze
- **Copia del modello N.7** (certificato di origine e di sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali) **comprovante le date di avvenuta monticazione e demonticazione.** Solo se, alla data di decorrenza finale della copertura assicurativa, i capi oggetto delle garanzie di cui alla presente sezione, risultano ancora in alpeggio, l'allevatore deve fornire dichiarazione rilasciata dal comune atta a dimostrare che i capi risultano ancora monticati
- **In caso di calamità naturale, idonea attestazione rilasciata da apposito Ente Governativo**
- **Codice IBAN dell'Aderente/Assicurato.**

La documentazione sopra elencata deve essere trasmessa al CCDS secondo le tempistiche sopra riportate e comunque entro e non oltre il 7 novembre di ciascun anno, pena la decadenza al diritto di indennizzo.

B. 2) Evento predatorio da lupo

a) **Disporre l'immediato intervento dei servizi veterinari dell'A.S.L**. competente per territorio. Nel solo caso di mancato e motivato intervento da parte del Veterinario A.S.L., l'allevatore deve attivare un Veterinario aziendale al fine di accertare la causa di morte del capo deceduto, dandone contestuale avviso al Call Center Denuncia Sinistri;
b) **Comunicare preventivamente al Call Center Denuncia Sinistri la data e il luogo dell'eventuale abbattimento di urgenza dei capi infortunati per consentire al personale incaricato da Generali Italia di presenziare a tutte le operazioni inerenti;**

c) C**omunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center** Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: **800 22 11 33**, il Servizio telematico di Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, **oppure all'agenzia di riferimento l'evento, da confermare, anche a mezzo fax o posta elettronica, entro i sette giorni lavorativi successivi con l'invio di:**
 - copia del **certificato** Veterinario comprovante l'avvenuto accertamento e riportante: **la causa del decesso, l'elenco dettagliato dei capi deceduti, l'elenco dei capi eventualmente dispersi, la dinamica dell'evento, il tipo di animale predatore che ha causato il danno;**
 - **copia della denuncia presentata presso la Pubblica Autorità, riepilogativa degli animali** dispersi, che devono risultare chiaramente e singolarmente identificati;
 - **l'ordinanza sanitaria di interramento se il capo non viene smaltito;**
 - **documentazione idonea a comprovare l'eventuale iscrizione del singolo capo ad un Libro Genealogico/Registro Anagrafico relativo alla razza e specie detenuta.**

L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia.
Ogni diritto all'Indennizzo e al Rimborso decade se l'Aderente/Assicurato opera in mala fede, altera l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilascia dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.

Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Allevamento

Il Valore Assicurato dell'allevamento, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'allevamento	=	Numero dei Beni Assicurati	X	Valore assicurato unitario

Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.

Più precisamente le consistenze zootecniche devono essere espresse, per le seguenti garanzie e specifiche tipologie produttive di allevamento:

Costo di Rimozione e Distruzione Speciale delle carcasse degli animali	
Avicoli da carne (tutte le tipologie)	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale in conformità al DPR n. 503/1999 (istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole) e al DM 12 gennaio 2015 (decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo
Bovini e bufalini (tutte le tipologie)	
Cunicoli da ingrasso	
Equidi	
Ovini (tutte le tipologie)	
Caprini (tutte le tipologie)	
Suini: da Ingrasso, Multisede (Svezzamento/Magronaggio/Finissaggio)	
Avicoli da uova (tutte le tipologie)	Numero di galline ovaiole
Avicoli – incubatoi	Numero uova incubate
Cunicoli da Riproduzione (ciclo aperto e chiuso)	Numero dei fori fattrice
Suini da Riproduzione (tutte le tipologie), Multi sede - Scrofaia	Numero delle scrofe

Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio	
Bovini	Numero dei capi riportati nel Certificato di monticazione.
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	

Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio, con mezzi aerei e mezzi speciali	
Bovini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	

Evento predatorio da lupo	
Bovini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	

Il **Valore Assicurato Unitario** per ciascuna delle garanzie **Morte e/o abbattimento di urgenza** dei capi in alpeggio e Evento Predatorio da Lupo, **è definito nella seguente tabella:**

Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria	X	Valore medio del capo

Art. 1.3 - Il Rimborso / Indennizzo dei danni

A. **1)** Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali e **2)** Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio con mezzi aerei e mezzi speciali.

Il rimborso dei costi di Rimozione Speciale e di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali è determinato sulla base del costo unitario per Kg documentato da fatture fiscali, **entro il limite del minore tra il Prezzo Unitario al Kg indicato nel Certificato di Assicurazione e quello massimo indicato nell'apposito decreto prezzi** emesso annualmente dal MIPAAF per le produzioni zootecniche, per provincia e specie assicurabile, oltre l'eventuale maggiorazione montana entro il limite indicato nel decreto prezzi di cui sopra.

Il costo dell'IVA riportato in fattura viene rimborsato solo se questa costituisce per l'allevatore un costo non detraibile.
Il regime IVA indicato dall'Aderente/Assicurato nel Certificato di Assicurazione ha validità contrattuale per l'intera annualità.

Sono rimborsabili anche le fatture i cui costi unitari sono espressi a capo, solo se il quoziente della divisione tra il costo per il capo e il corrispondente *Peso Convenzionale*, è inferiore o uguale al minore tra il Prezzo Unitario al Kg indicato nel Certificato di Assicurazione e il *Prezzo assicurativo massimo.*

In tutti i casi sono rimborsati esclusivamente i costi relativi a fatture emesse da Imprese regolarmente autorizzate e in regola con quanto previsto dal reg. CE 1069/2009 e s.m.i.

Il rimborso del costo di rimozione in alpeggio con mezzi speciali è effettuato sulla scorta del tariffario applicato dal Vettore Aereo, convenzionato con Generali Italia. Se l'Aderente/Assicurato intende avvalersi di un'Impresa erogatrice del servizio di recupero diversa da quelle convenzionate con Generali Italia., il rimborso è corrisposto entro il limite del prezzo più basso tra quello eventualmente applicato dal vettore con mezzo aereo scelto dall'Aderente/Assicurato e quello proposto e accettato da Generali Italia.

B. **1)** Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio e **2)** Evento predatorio da lupo

L'indennizzo per la morte e l'abbattimento d'urgenza in alpeggio o per evento predatorio da lupo, per le diverse specie assicurate, è pari al valore corrispondente alla categoria del capo sinistrato, moltiplicato per la Produzione Assicurata Unitaria:

Indennizzo	=	Valore tabellare del capo sinistrato	X	Produzione Assicurata Unitaria

Il valore del capo sinistrato è riportato nelle seguenti tabelle valori:

BOVINI (categorie di età)	**Bovini di razza Piemontese Non iscritti L.G.**	**Bovini di razza Piemontese Iscritti L.G.**	**Bovini meticci e di altre razze Non iscritti L.G.**	**Bovini di altre razze Iscritti LL.GG/Registri Anagrafici e Bovini di Razze in via di estinzione**
Vitelli e vitelle Fino a 15 giorni	€ 400,00	€ 600,00	€ 200,00	€ 450,00
Vitelli e vitelle > 15 gg e fino a 6 mesi	€ 700,00	€ 1,000.00	€ 300,00	€ 600,00
Manzette > a 6 e fino a 12 mesi	€ 1.100,00	€ 1.500,00	€ 600,00	€ 900,00
Manze e giovenche > 1 anno e fino a 18 mesi	€ 1.600,00	€ 2.000,00	€ 900,00	€ 1.200,00
Vacche > 18 mesi fino a 10 anni	€ 1.400,00	€ 2.200,00	€ 1.200,00	€ 1.100,00
Vacche > 10 anni fino a 15 anni	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 600,00	€ 800,00

OVINI (categorie di età)	**Ovini di razza e ovini di razze in via di estinzione**	**Ovini meticci e di altre razze**
Agnelli e agnelle fino a 2 mesi	€ 80,00	€ 40,00
Agnelli e agnelle > a 2 e fino a 6 mesi	€ 100,00	€ 60,00
Adulti > a 6 mesi	€ 120,00	€ 90,00

CAPRINI (categorie di età)	**Caprini di razza e caprini di razze in via di estinzione**	**Caprini meticci e di altre razze**
Capretti fino a 2 mesi	€ 90,00	€ 50,00
Capretti > a 2 e fino a 8 mesi	€ 170,00	€ 100,00
Capre e becchi > a 8 mesi	€ 200,00	€ 80,00
Becchi > a 12 mesi	€ 240,00	€ 130,00

EQUIDI (tutte le specie e età)	**€ 675,00**

I valori sopra riportati sono stabiliti in misura forfetaria e comunque ricompresi entro i valori di mercato ISMEA, (sezione: prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587).

Si precisa che Generali Italia è impegnata:
In caso di smarrimento:

- ad indennizzare il valore dei capi dispersi, della specie ovina e caprina, in conseguenza di evento predatorio, regolarmente accertato dal Veterinario Ufficiale, per i quali è stata presentata regolare denuncia di smarrimento presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza; **nel limite massimo del 10% del numero dei capi riportati nel Certificato di assicurazione;**

In caso di smarrimento e/o diroccamento

- **solo se l'evento predatorio ha comportato il contestuale decesso e/o ferimento di animali presenti nel**

medesimo gregge, chiaramente riconducibili all'azione del lupo.

In caso di danni derivanti dalle maggiori spese a rimborsare:

- **la prestazione delle prime cure veterinarie - sostenute entro il 3° giorno** dalla data della scoperta dell'evento predatorio e in ogni caso documentate da diagnosi veterinaria e comprovate da regolare fattura o ricevuta fiscale - ai capi che hanno subito lesioni da parte del lupo.

le spese sostenute per la pratica dell'eutanasia e le prestazioni veterinarie rese necessari per la cura degli animali feriti, nella misura fissa di euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun bovino e equino ed euro 35,00 (trentacinque/00) per ciascun ovino e caprino.

Art. 1.4 - Pagamento del Rimborso /Indennizzo

Il Rimborso del Costo di Rimozione e/o del Costo di distruzione, determinato secondo quanto previsto dalle presenti condizioni contrattuali, viene corrisposto direttamente e anche disgiuntamente, alle Imprese erogatrici del Servizio di Smaltimento, oppure al vettore aereo, entro il termine di 45 giorni dalla consegna della fattura a Generali Italia, anche telematica.
Resta salvo il diritto di rivalsa di Generali Italia nel caso in cui non è verificata o verificabile la tracciabilità delle carcasse animali dall'Allevamento Assicurato all'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento, ai sensi del Reg. CE 1069/2009.
Gli indennizzi dovuti per la Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio e per l'Evento predatorio da lupo sono erogati direttamente all'Aderente/Assicurato a mezzo bonifico bancario, **entro 120 giorni** dalla data di accadimento dell'evento, se tutta la documentazione del sinistro è stata consegnata a Generali Italia entro il 90° giorno.

Art. 1.5 - Valutazione dei danni e arbitrato

L'ammontare del Danno viene valutato:

1. secondo le norme descritte nelle condizioni di polizza;
2. sulla base della documentazione comunque inerente al Sinistro, compresi gli esiti di eventuali visite e sopralluoghi effettuati da personale ispettivo incaricato da Generali Italia presso l'Allevamento colpito da Sinistro, o anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e dei capi morti.
3. in base alla Consistenza Zootecnica ed ai Valori Assicurati presenti nell'Allevamento al momento del Sinistro.

Se i valori dei beni assicurati al momento del Sinistro, calcolati con i medesimi criteri adottati per la determinazione dei Valori Assicurati, risultano superiori di oltre il 20% rispetto ai Valori Assicurati indicati nel Certificato di Assicurazione, l'Indennizzo è ridotto in proporzione al rapporto tra i Valori Assicurati riportati nel Certificato di Assicurazione ed i Valori dei beni assicurati al momento del Sinistro.

Il Rimborso è concordato direttamente tra Generali Italia e l'Impresa che ha erogato il servizio di rimozione e/o di distruzione delle carcasse animali ed emessa a debito dell'Aderente/Assicurato la relativa fattura fiscale.
Se il quantitativo del materiale (carcasse animali) di **categoria 2 oggetto di smaltimento, riscontrato e fatturato dall'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento per ogni singolo servizio di smaltimento, è superiore del 30% a quello denunciato e/o** eventualmente rettificato dall'Aderente/Assicurato al Call Center Denuncia Sinistri, è facoltà di Generali Italia di sospendere l'istruttoria del Sinistro, **al fine di:**

- **accertare e documentare le cause della discordanza** tra peso denunciato e fatturato, **anche tramite** esame di **documentazione integrativa richiesta appositamente all'Aderente/Assicurato e/o all'Impresa Erogatrice del** Servizio di Smaltimento;
- **valutare l'eventuale documentazione probatoria acquisita.**

In caso di controversia, i Danni sono valutati, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Aderente/Assicurato.
Entro 30 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., della nomina del proprio arbitro effettuata dalla parte più diligente, l'altra parte deve comunicare, con il medesimo mezzo, il nome dell'arbitro da lei designato.
In difetto, la nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto può essere effettuata dal presidente del tribunale competente su richiesta dell'altra parte.
I due arbitri devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se gli arbitri non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del tribunale competente.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro; quelle del terzo arbitro sono ripartite a metà, indipendentemente dall'esito del procedimento arbitrale.

Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.
Gli arbitri sono liberi di regolare come meglio ritengono il procedimento arbitrale. **Le decisioni sono prese a maggioranza secondo diritto.**

[1] ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
[2] ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
[3] ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile.
[4] ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
[5] ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



generali.it